

*Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante adeguamento e coordinamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a) e c), della legge n. 46 del 2022, delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.*

*90, con il con il Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192.*

### **Relazione tecnica**

Le disposizioni di cui al presente decreto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e all'attuazione delle stesse si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il provvedimento, infatti, è volto soltanto ad assicurare il coordinamento delle disposizioni regolamentari contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, (TUOM) con quelle di cui al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 210, n. 66, in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettere *a*) e *c*) della legge n. 46 del 2022 e della clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 20 della citata legge.

Si tratta, infatti, di disposizioni aventi valenza esclusivamente ordinamentale e coerente attuazione di quanto già previsto a livello normativo primario [art. 16, comma 1, lettere *a*) e *c*)] di modo che non assumono alcun carattere di innovatività tale da produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare:

a) l'articolo 2, comma 1:

- dalla lettera *a*) alla lettera *l*) interviene sui vari articoli del TUOM (segnatamente gli articoli 250, 316, 321, 344, 372, 396, 405, 414, 470, 473) e prevede la sostituzione delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del COM nel ruolo prima attribuito alla rappresentanza militare, senza, pertanto, determinare nuovi oneri, trattandosi di disposizioni a carattere meramente ordinamentale;
- lettera *m*) reca modifiche all'articolo 751 del TUOM in materia di comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore e adegua le relative fattispecie (prima riferite alla rappresentanza militare) alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare in tema di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Anche



in tal caso si tratta di coordinamento normativo che non determina nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;

- lettera *n*) prevede l'abrogazione degli articoli da 870 a 936 e dell'articolo 939 del TUOM in attuazione del disposto normativo primario poiché riferiti alla rappresentanza militare e, pertanto, non determina nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;
- lettera *o*) si limita a sostituire due rubriche del libro quarto, titolo IX del TUOM;
- lettera *p*) introduce una disposizione transitoria in materia di rappresentanza militare non suscettibile di produrre nuovi o ulteriori oneri;

b) l'articolo 3 reca una disposizione transitoria relativa alla decorrenza del provvedimento che non determina nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

